

TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale

in persona dei Giudici

dr. ALBERTO PRINCIOTTA - Presidente

dr. LUIGI ACQUARONE - Giudice relatore

dr. STEFANO POGGIO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile R.G. n. 2680.2019

tra

R.C., residente in S.,

C.A., residente in F. L.,

C.G., residente in F. L.,

C.R., residente in F. L.,

P.M., residente in F. L.,

C.A., residente in O. F. ,

C.M., residente in F. L.,

C.M., residente in A.,

tutti elettivamente domiciliati in Savona, piazza Giulio II n. 2/3, presso e nello studio dell'avv. Alessandra Mellano che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Angelo Marrucci del foro di Savona, in forza di procura in calce all'atto di citazione e del ricorso in riassunzione datato 10.9.2021;

ATTORI

contro

R.P., residente in F. L.,

elettivamente domiciliata in Altare, via Paleologo n. 38, presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Giugurta, che la rappresenta e difende, i congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Michela Sacco del foro di Cuneo, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta;

CONVENUTA

contro

R.G.B., residente in F. L.,

R.C., residente in Q.,

R.A., residente in A.,

tutti elettivamente domiciliati in Altare, via Paleologo n. 38, presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Giugurta, che li rappresenta e difende, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione datata 10.4.2021;

CONVENUTI

Svolgimento del processo

Con atto di citazione datato 4.9.2019, R.C., C.A., C.G., C.P. e C.R. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona R.P., R.G.B., R.C. e R.A. indicando quanto segue: in data 29.3.2019 era deceduta C. (o C.) C., nata il (...) e si era aperta la successione sui beni della stessa; in data 18.4.2019, su richiesta di R.P. era stato pubblicato il testamento olografo della de cuius a ministero del Notaio P.O. di L.; in base alla suddetta scheda testamentaria, la signora Cattarina C. aveva lasciato a R.P. gli importi depositati presso vari istituti bancari e una serie di proprietà immobiliari ubicate in F. L. (R.P. aveva provveduto all'accettazione dell'eredità ritenendosi erede universale della de cuius con conseguente esclusione degli altri soggetti che sarebbero stati chiamati alla successione ab intestato e si era appropriata dei beni ereditari); ritenendo la scheda testamentaria apocrifa e/o comunque invalida, nulla e/o annullabile in quanto priva dei prescritti requisiti di forma, già in data 5.7.2019, avevano deposito davanti il Tribunale di Savona ricorso per sequestro giudiziario ed il Giudice aveva autorizzato, inaudita altera parte, il richiesto provvedimento cautelare nominando la dr.ssa M.G.S. custode dei beni immobili e degli importi depositati presso vari istituti di credito; all'esito del giudizio cautelare, il Tribunale di Savona aveva confermato, in data 6.8.2019, il sequestro emesso inaudita altera parte e, contestualmente, previo accordo di tutte le parti, aveva disposto lo svincolo della somma sequestrata fino alla concorrenza di Euro 78.743,65, da individuarsi sulla disponibilità liquida e sui titoli presso B.B., Filiale di F. L., onde consentire il pagamento delle imposte e le tasse medio tempore liquidate dall'Agenzia delle Entrate di Savona; il testamento di C.C. era annullabile ex [art. 602](#) comma 1 c.c. in quanto il testatore aveva ommesso l'indicazione della data di redazione del documento e, in ogni caso, la scheda testamentaria, con ogni probabilità neppure era stata redatta dalla de cuius, la quale, nel 2017, aveva anche tentato di allontanare dalla casa ove convivevano la nipote (ed apparente erede R.P.) che in un primo tempo si era offerta di prestarle assistenza (dietro compenso) salvo poi progressivamente disinteressarsi a lei; alla luce dell'invalidità del testamento doveva avere luogo la successione legittima con obbligo di R.P. di restituzione dei beni dell'asse (denaro, mobili ed immobili) di cui si era impadronita (in uno degli immobili dell'asse aveva consentito che continuasse a risiedere R.G.B. che già ivi dimorava in precedenza); in subordine, in base al contenuto del testamento, R.P. non poteva essere considerata quale erede ma solo quale legataria dei beni indicati nella scheda; doveva inoltre procedersi alla divisione dei beni dell'asse con assegnazione degli stessi pro quota ai singoli eredi legittimi.

Concludevano, quindi, per la declaratoria di nullità e/o annullamento del testamento olografo apparentemente redatto da C.C., con conseguente apertura della successione legittima (quota di 1/10 a favore di R.C., quota di 1/6 a favore di C.A., quota di 1/6 a favore di C.P., quota di 1/12 a favore di C.G., quota di 1/12 a favore di C.R.) e chiedevano condannarsi R.P. e R.G.B., previo rendimento del

conto, alla restituzione dei beni dell'asse ereditario di cui si erano appropriati, con richiesta altresì nei confronti di R.G.B., R.C. e R.A. (altri eredi legittimari nel caso di invalidità della scheda testamentaria) di dichiarare la loro volontà di accettare o meno l'eredità; in subordine chiedevano dichiararsi che, con la scheda testamentaria, R.P. era stata solo istituita legataria limitatamente ai beni in essa indicati; in ogni caso chiedevano poi procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.

Si costituiva in giudizio R.P. che contestava le avversarie argomentazioni; rilevava di essersi prodigata per assistere la de cuius negli ultimi anni di vita della stessa; indicava, quanto alla data di redazione, che il testamento conteneva il riferimento agli anni "2017" e "2018" e che, quindi, ben poteva ritenersi che esso fosse stato redatto in data 31.12.2017; contestava il fatto che la scheda non fosse stata redatta di pugno da C.C.; evidenziava, laddove fosse stata appurata l'invalidità del testamento, di essere disponibile alla divisione dei beni previa imputazione a tutti gli eredi pro quota delle imposte testamentarie da versare.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domanda, o in subordine aderiva alla domanda di divisione dei beni dell'asse.

Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., disposta la trattazione scritta a causa dell'emergenza sanitaria ed acquisiti al procedimento gli atti del giudizio per sequestro giudiziario, veniva fissata udienza di comparizione delle parti per verificare eventuale ipotesi transattiva.

Con memoria 10.4.2021 si costituivano in giudizio anche R.A., R.C. e R.G.B. che aderivano alle difese già formulate dall'altra convenuta R.P..

Dopo vari rinvii in pendenza di trattative, all'udienza del 11,6.2021 il procedimento veniva interrotto per il decesso di C.P..

Avvenuta la riassunzione del procedimento anche ad opera dei successori legittimi di C.P. e, segnatamente la moglie P.M. (per la quota di 1/3) e i figli C.A., C. e C.M. (per la quota di 2/9 ciascuno), con conseguente diritto quanto alla eredità di C.C. di 1/18 per P.M. e di 1/27 ciascuno per C.A., C. e C.M., all'udienza del 3.12.2021, il procedimento veniva assegnato a decisione sulla questione preliminare della eventuale annullabilità del testamento per mancanza della data di redazione dello stesso, con termine abbreviato alle parti di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale (le parti rinunciavano al termine per il deposito delle memorie di replica).

Motivi della decisione

La causa è stata assegnata a decisione sulla eccezione preliminare sollevata dagli attori relativa alla annullabilità del testamento per mancanza di indicazione della specifica data di redazione del documento.

La scheda testamentaria di C. o C.C. di cui si discute riporta espressamente quanto segue: "(...) 2017 2018 Paradiso; lascio a mia nipote P. figlia di mia sorella il contenuto della B.P.L. vai dal signore Testi e le mie proprietà e stata sempre vicina. C.C. (...)".

Osserva il Collegio che la suddetta scheda testamentaria, quanto alla data, contiene, nella sua parte iniziale, solo l'indicazione "2017" e "2018".

Orbene rappresenta principio consolidato quello per il quale ai fini della validità del testamento olografo è necessaria la completa indicazione della data composta da giorno, mese ed anni ex art. 602 comma 3 c.c., poiché essa costituisce requisito formale essenziale e l'eventuale omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità ex art. 606 comma 2 c.c. (ex pluribus Cass. n. 12124.2008; Cass. n. 27414.2018; Cass. n. 9634.2020).

Il generico (e peraltro contraddittorio) riferimento nella parte iniziale-introduttiva della scheda testamentaria all'anno 2017 e/o 2018, appare, quindi, insufficiente ed in mancanza di una specifica e completa indicazione della data, il testamento oggetto di causa appare privo dei necessari requisiti di forma con conseguente accoglimento dell'azione di annullamento proposta dagli attori R.C., C.A., C.G. e C.R., P.M., C.A., C. e C.M..

L'accoglimento della domanda di annullamento del testamento di C.C., postula, allo stato il superamento di quella ulteriore di nullità della scheda testamentaria per la non riconducibilità della stessa alla testatrice e quella relativa alla qualificazione del contenuto della medesima quale istituzione di erede o di legatario.

Spese di lite al definitivo.

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, NON definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda proposta dagli attori R.C., C.A., C.G. e C.R., P.M., C.A., C. e C.M.

DICHIARA

l'annullamento del testamento olografo apparentemente redatto da C.C., pubblicato in data 18.4.2019 a ministero del Notaio P.O. di L. Rep. n. (...), Racc. n. (...), trascritto a Finale Ligure il 19.4.2019 al Reg. Gen. n. 4699, Reg. Part. n. 3512;

Spese di lite al definitivo.

Sentenza esecutiva ex lege.

DISPONE

la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e per esame delle ulteriori domande formulate dalle parti.

Conclusione

Così deciso in Savona, il 31 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2022.